

Gli antichi Capitoli della Bagliva contenevano fondamentali regole, fra cui quelle a protezione delle vigne

# Viticultura a Isernia nel 1487

Si stabilivano le pene per chi rubava l'uva e per chi bruciava le fecce fuori stagione

Antonio Mattei, nel secondo volume della *Storia di Isernia*, pubblicò la trascrizione dei settantacinque Capitoli della Bagliva del 1487 (nonché il contenuto di successivi Capitoli, aggiunti fra il 1539 e il 1620). «La bagliva era lo statuto particolare di ogni città ed il relativo tribunale che giudicava e penalizzava le infrazioni alle varie regole statutarie» [Mattei]. Quindi, dettava precetti da rispettare e stabiliva pene da comminare. Nella parte introduttiva del documento isernino, si legge: «*li sottoscritti capitoli si debbano inviolabilmente osservare e far osservare communemente da tutti li cittadini, abitanti e commoranti in essa città, sotto le pene contenute in detti capitoli ed ordinazioni*». Mattei la definì la «magna carta» che per secoli regolò «la vita e l'organizzazione della nostra città». La trascrizione dello statuto fu opera sua e di Faustino Avagliano; entrambi usarono una copia settecentesca e non il manoscritto originale, andato perduto. Purtroppo, lavorarono «su fotocopie che non

sempre permettevano l'esatta lettura», circostanza che, per ammissione di Mattei, spiega come mai il testo trascritto contenga «lacune e [...] possibili inesattezze»; inoltre, «qualche capitolo, per gli stessi motivi, è rimasto del tutto inesplorato».

\*\*\*

Dei settantacinque Capitoli del 1487, alcuni riguardano le produzioni vitivinicole, attraverso disposizioni per la tutela dei vigneti e delle vendemmie e regole per il commercio del vino.

I vigneti. La protezione delle vigne è un argomento in cui ci si imbatte già nel Capitolo iniziale, laddove «*primieramente*» si prescrive che chiunque faccia «*danno in vigne e ortora*» altrui (oppure i danni medesimi siano stati procurati da bestie di sua proprietà), subisca una specifica pena pecuniaria, di entità doppia se i danni avvengono di notte. Simile tutela è quella prevista nel Capitolo 55: «*dalla mettà del mese di marzo e per tutto il mese d'ottobre di ciascun*

anno, né di giorno né di notte», gli animali da pascolo possono «*stare vicino alle vigne a pascolare*», altrimenti i padroni delle bestie incorreranno, «*per ciascuna volta, nella pena di grana dieci*». I possessori dei vigneti, però, possono tenervi liberamente i propri animali, «*non facendo ad altri danno*».

L'accesso ai campi coltivati a uva viene garantito dal Capitolo 17: «*le vie pubbliche e vicinali, cioè quelle che non hanno uscita, si debbiano poter allargare e acconciare di modo e forma che ci possano passare li vicini che ci hanno le vigne e possessioni*». Qualora non si provveda, «*sia lecito alli padroni*» delle vigne «*passare per le possessioni di quelli che non vogliono accomodare*».

I furti. Il Capitolo 16 (intitolato «*Di quelli che portassero marrano di vigne o uve quando vengono da fora della Città*») riguarda i furti nei vigneti: «*se alcuno cittadino o forastiero tanto huomo come donna, non possedessero o facesse vigna nel territorio della Città, e portassero vite, pali e altro legname di qualsiasi sorte si fusse di possessione altrui, o paliari senza licenza dei padroni, [...] se si farà di giorno la pena è di un carlino, e se di notte il doppio; e se fusse alcuna persona della città che non avesse vigna, orto o terra con vite piantate, e*

se fosse trovata uva nelle loro case, pagarà alla Corte delli Balij un augustale, eccetto se quella persona provasse che li fosse stata veramente data detta uva da qualche amico suo o parente o l'avesse comprata, non paga pena né danno».

La vendemmia. Il Capitolo 46 intende proteggere i raccolti, stabilendo che il possessore di cani, all'interno delle mura cittadine, «*li debbia tener legati dalli quindici giorni d'agosto insino che sarà finito di vendemiare, e sempre detti cani li debbiano portar legati al collo con fune o catena che sia un braccio lunga*».

Il vino. Per quanto concerne la vendita del vino, essa è disciplinata da tre Capitoli. Nel ventesimo si legge: «*se alcuno vendesse vino [...] ad alcuno forastiero*» e volesse «*fare franco il detto forastiero*» dal versamento della «*gabella*», accordandosi per «*non pagarla*», il «*venditore sia tenuto, per ciascuna volta, alla pena d'un augustale*». Nel trentottesimo (intitolato «*Delli tabernari*»), si ordina «*che nessun tavernaro [...] che vendesse vino al minuto*» faccia ai compratori un credito superiore ai «*due tari*». Infine, nel Capitolo 48, si dispone che se qualche «*persona di questa Città vendesse vino al minuto, sia obbligata tenere la misura giusta e suggellata per mano delli quartucciari*», e che se questi ultimi «*si accordassero colli venditori del vino e le misure non*

fossero giuste, siano tenuti li quartucciari a pagare la pena d'un augustale». Lo stesso Capitolo, inoltre, consente «*ad ogni cittadino vendere lo vino suo ad arbitrio d'esso venditore*».

Le fecce. Anche la bruciatura delle fecce viene regolamentata da uno dei Capitoli della bagliva, precisamente il numero 52: «*nessun cittadino o forastiero ardisca ardere fecce senza licenza del Magistrato, dal mese di marzo per tutto lo mese d'ottobre, dentro la Città et intorno d'essa per un quarto di miglio, per il gran puzzo delle stesse*».

\*\*\*

Nel 1548, fu aggiunto il Capitolo intitolato «*Delli dannificanti*», di cui riporto alcuni stralci: «*tutti quelli che si trovassero per li Baglivi a pigliar uva, frutti e altre robbe de' Giudici, e legnami di vigna, siano te-*

Capitoli della Bagliva  
Della Deletissima Regia Città d'Isernia.  
Quarantasei Capitoli degli Affari de' Corpi della Città.

Intitolazione dei Capitoli della Bagliva (antigrafo del XVIII secolo)



Giuseppe Arcimboldo. Autunno. 1573



Maestro del Mesl - Settembre - La Vendemmia (XIII sec.)

nuti alla pena di carlini quindici di giorno, e di notte il doppio»; «*se un Baglivo trovasse un cittadino o dimoranti in detta Città che portasse frutti e legnami di vigna, opure pali di fratta od altri legni, che lo possa forzare e costringere a farsi dire dove li have pigliati; la Bagliva trovando uve, frutti ed altre robbe posti nella piazza ed in altri luoghi, possa inquirere contro la vendita [...] di dette robbe e sapere da dove l'hanno pigliate*».

Nel 1620, furono altresì inseriti i Capitoli dell'esitura, che prevedevano il pagamento di dieci grana per ogni «*salma di vino*», e i Capitoli della zecca che stabilivano il versamento di «*deritti ed emolumenti*» per la convalida di pesi e misure, fra cui le *Misure di vino* (quarterone, carafa, mezza carafa, barile e ogni altra misura). Mauro Gioielli